BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.
(Società con unico socio)

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SPETTACOLO PIROMUSICALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI SANTI PATRONI DELLA CITTÀ DI BRINDISI

DITTE:	*ATTIVITA'*	*Il Datore di Lavoro*
Brindisi Multiservizi S.r.l.	***Manutenzioni, Segnaletica, Parcheggi***	***Dott. Giovanni Palasciano***

Brindisi lì, 03 Agosto 2022

Datore di lavoro ***Dott. Giovanni Palasciano*** *Amministratore Unico*	*Il Responsabile del S.P.P.* ***Dott. Ing. Luca Chiarappa***
Il Medico Competente ***Dr.ssa Elena Viola Buononato***	*R.L.S* **Geom. Cosimo Rizzello**

DOC. N. : 003 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro misure adottate per eliminare le interferenze secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m. e i..

INDICE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDATTO - VERIFICATO	APPROVATO D.L.
00	***03/08/2022***	***Dott. Ing. Luca Chiarappa***	***Dott. Giovanni Palasciano***

STATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO

PRIMA EMISSIONE	INDICE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDATTO VERIFICATO	APPROVATO D.L.
03 Agosto 2022	00	03 Agosto 2022	Dott. Ing. Luca Chiarappa	Dott. Giovanni Palasciano

INDICE REVISIONE	DATA AGGIORNAMENTO	SEZIONE MODIFICATA	DATA DECORRENZA MODIFICHE	REDATTO VERIFICATO	APPROVATO D.L.
01					
02					
03					
04					
05					

La data della prima emissione del seguente documento, che identifica la Revisione 00, è riferita all' **Agosto 2022**.

L'aggiornamento o la riemissione di una qualunque pagina comporterà la sua sostituzione ed identificazione con il numero di revisione e rispettiva data.

Per un riscontro immediato dello stato delle pagine in merito alle motivazioni delle variazioni successive intervenute si rimanda alla seguente tabella

Rev. n°	Sezione	Pagina rev.	Motivazione	Data

LISTA DI DISTRIBUZIONE CONTROLLATA DEL DOCUMENTO

Il presente documento dovrà essere distribuito in forma controllata mediante lettera di trasmissione.

SIGLA DOCUMENTO	REV. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TITOLO DOCUMENTO
DUVRI	00	03 Agosto 2022	Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

COPIA DOC.	DESTINATARI		DATA CONSEGNA	FIRMA RICEVIMENTO
	AZIENDA/FUNZIONE	NOMINATIVO		
1	Brindisi Multiservizi S.r.l.	Geom. Cosimo Rizzello		
2	DITTA	R.L.S.		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
NOTE				

1. SOMMARIO

STATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO *2*

LISTA DI DISTRIBUZIONE CONTROLLATA DEL DOCUMENTO *3*

1. SOMMARIO **4**

2. GENERALITA' **6**

2.1. DEFINIZIONI **7**

2.2. FINALITÀ **7**

2.3. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI **8**

2.4. DATI DELLA COMMESSA **8**

2.5. ANAGRAFICA DELLE DITTE PRESENTI **10**

2.6. FASI OPERATIVE **10**

2.7. ACCESSO **11**

2.8. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA **11**

2.9. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE **13**

2.10. Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente: **13**

2.11. Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Appaltatore: **13**

3. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DEL SERVIZIO **15**

DIVIETI, PERICOLI, OBBLIGHI: 18

4. FORMA ED ORGANIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO - PRESTAZIONI - TURNI ED ORARI DI LAVORO **19**

a. Servizi igienici, docce, lavabi **19**

b. Consumazione dei pasti **19**

c. Gestione dei rifiuti **20**

d. Presidi sanitari **20**

e. Presidi antincendio – sistema di allarme ed evacuazione **21**

5. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ANALISI DEI RISCHI **35**

1. Analisi dei rischi e misure preventive e protettive **35**

1. FASI DI LAVORO: **39**

6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZE **46**

7. NUMERI UTILI PER I SOCCORSI **59**

8. SEGNALETICA COVID-19 ..... **60**

9. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO 64

10. CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE E FINALI 64

11. DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE 64

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E/O SOPRALLUOGO 65

2. GENERALITA'

Per l'elaborazione del presente documento si è fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti normative e linee guida ufficiali:

- D.Lgs. 81/08 art. 26, comma 3 e s.m. e i.

Il D.Lgs. 81/08 prevede l'elaborazione, da parte del datore di lavoro della Brindisi Multiservizi S.r.l., di un *Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze* (d'ora innanzi denominato D.U.V.R.I.), riportante le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze da allegare al contratto di appalto o d'opera. Ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 81/08, in caso di affidamento dei lavori alla Ditta o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono:

- **cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della procedura;
- **coordinare** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro della Brindisi Multiservizi S.r.l., ai sensi del c. 3 dell'art. 26, **ha l'obbligo di promuovere** tali attività di cooperazione e il coordinamento. Il DUVRI è un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.
Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26 del citato decreto, i contratti di appalto e subappalto e i contratti d'opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all'art. 89 comma 1 lett.a), per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/08.

Il D.U.V.R.I., contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori della Committenza, presso cui l'Impresa Aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività, in sede di riunione congiunta tra la/e Ditta/e e la Brindisi Multiservizi S.r.l.. Verranno individuate *eventuali* misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza, le quali verranno indicate in un ulteriore documento, laddove necessario, così detto D.U.V.R.I. dinamico, al quale verrà data attuazione congiuntamente con il D.U.V.R.I. statico, e che verrà a quest'ultimo allegato.

Sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il D.U.V.R.I.:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro della Brindisi Multiservizi S.r.l. dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro della Brindisi Multiservizi S.r.l., ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dalla Brindisi Multiservizi S.r.l..

Con il presente documento unico vengono fornite ai concorrenti, e di conseguenza alla/e Ditta/e che risulterà/anno Aggiudicataria/e, oltre alle informazioni relative ai rischi dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare, anche le informazioni relative ai costi per la sicurezza che sono stati determinati in base alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze .
Tali costi sono compresi nel valore economico della procedura e non sono soggetti a ribasso.

2.1. DEFINIZIONI

Committente:
Trattasi dell'Ente che commissiona l'appalto: **Brindisi Multiservizi S.r.l.**
Sede legale e Uffici: Via Prov.le S. Vito , 187 - 72100 Brindisi
Tel. 0831.575480 PBX - Fax 0831.575493
Capitale Sociale € 10.000,00
Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740
R.E.A. n. 74444
P. IVA e C.F. 01695600740
e-mail:segreteria@brmultiservizi.it

Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore / Ditta Aggiudicataria:
E' la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, di una manifestazione, la fornitura di una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale.
Interferenza:
Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Brindisi Multiservizi S.r.l. e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.
Preposto responsabile del servizio della Ditta Aggiudicataria:
Il Preposto responsabile del servizio ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente ai servizi oggetto di affidamento.
Costi per i rischi da interferenza:
Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi sono valutati dalla Brindisi Multiservizi S.r.l. ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che la/e Ditta/e sostengono per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.
Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'Appaltatore per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica.

2.2. FINALITÀ

Il presente documento, costituisce il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze ai sensi dell'Art. 26 - D. Lgs 81/08 e s.m.i. .

L'obiettivo della Valutazione dei Rischi è quella di consentire al Datore di Lavoro di predisporre i provvedimenti effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori; tali provvedimenti comprendono:

- misure di tutela generali
- misure di tutela particolari
- misure di emergenza

2.3. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:
1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

2.4. DATI DELLA COMMESSA

BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.

INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO SEDE
Datore di Lavoro con riferimento all'art.26 del D.Lgs.n°81/2008	Amministratore Unico Dott. Giovanni Palasciano	Via Prov.le S. Vito , 187 - 72100 Brindisi
R.U.P.	Dott. Giovanni Palasciano	giovanni.palasciano@brmultiservizi.it
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza D.Lgs.n°81/2008	Geom. Cosimo Rizzello	rls@brmultiservizi.it 3480157152
Responsabile del S.P.P. D.Lgs.n°81/2008	Dott. Ing. Luca Chiarappa	rspp@brmultiservizi.it 3929742137
Il Medico Competente D.Lgs.n°81/2008	Dr.ssa Elena Viola Buononato	viola.buononato@medicasud.it 3493666460

Committente	**BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L. Società con unico socio**
Luoghi di lavoro	**Area antistante il Monumento al Marinaio (quartiere Casale)**
Oggetto dell'Appalto	**SERVIZIO RELATIVO ALLO SPETTACOLO PIROMUSICALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI SANTI PATRONI DELLA CITTA' DI BRINDISI**
Durata dell'Appalto	**3 Settembre 2022**
IMPORTO BASE D'ASTA	**L'importo stimato per il noleggio IVA esclusa, è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00).** **Gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a Euro 5*0,00* (cinquanta/00).**

DITTA SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE LUMINARIE

INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO SEDE
Datore di Lavoro con riferimento all'art.26 del D.Lgs.n°81/2008		
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza D.Lgs.n°81/2008		
Responsabile del S.P.P. D.Lgs.n°81/2008		
Il Medico Competente D.Lgs.n°81/2008		
Preposto Responsabile del Servizio		

Si rimanda alla documentazione Contrattuale.

2.5. ANAGRAFICA DELLE DITTE PRESENTI

DITTE:	*ATTIVITA'*
Brindisi Multiservizi S.r.l.	***SETTORE PARCHEGGI***
Brindisi Multiservizi S.r.l.	***SETTORE MANUTENZIONI***
Brindisi Multiservizi S.r.l.	***SETTORE SEGNALETICA***

2.6. FASI OPERATIVE

Descrizione dell'attività

oggetto la realizzazione uno spettacolo piromusicale secondo quanto di seguito specificato:

a. Località e calendario di svolgimento

Lo spettacolo dovrà svolgersi nell'area interessata antistante il Monumento al Marinaio (quartiere Casale) per la sera del 03 settembre 2022, orientativamente tra le ore 20.45 e le ore 21.30;

b. Caratteristiche degli spettacoli

Per le diverse coreografie pirotecniche potranno essere utilizzati anche diversi punti di lancio, avvalendosi di tutti gli accorgimenti necessari al rispetto ambientale delle aree interessate, oltre che il rispetto e l'adeguamento alle prescrizioni indicate dalle competenti autorità (ENAC, ed altri Enti, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, e Servizio di Ambulanza). Lo spettacolo dovrà essere accompagnato da un colonna musicale (spettacolo piromusicale), con l'esecuzione con brani concordati con la Brindisi Multiservizi srl, per integrarsi ai quadri pirotecnici ed esaltarne così l'effetto spettacolare; potrà anche essere proposto uno spettacolo comunque non tradizionale avvalendosi delle più recenti tecniche ed effetti speciali.

La durata dello spettacolo non dovrà essere inferiore a 20 minuti, ininterrotti e con perfetta sintonia e sincronizzazione.

Parte Pirotecnica

Dovranno essere presentati effetti tra i più suggestivi all'interno di quelli autorizzati ed in linea con le prescrizioni Ministeriali che regolano la materia; sarà particolarmente gradito l'utilizzo di tecnologia e di strumentazioni atte a garantire le condizioni di massima sicurezza nonché 1'adozione di altre più recenti tecniche ed effetti speciali innovativi.

c. Parte Musicale

Dovranno essere concordati i brani di musicali con Brindisi Multiservizi S.r.l.. Sarà garantita la qualità del suono mediante l'utilizzo di tecnologia e di strumentazioni idonee. Sono inclusi nella fornitura dello spettacolo i relativi oneri SIAE e di Diritti d'Autore.

Le maestranze della ditta incaricanda dovranno coadiuvare le unità della BMS addette al Settore Parcheggi, Manutenzione, Segnaletica Stradale, anche in presenza di traffico, nella pulizia e nella preparazione dalle zone di impianto prima della posa, durante l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere, per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

MANSIONI PRESENTI

Le mansioni coinvolte sono le seguenti:

- Operai
- Tecnici
- Vigili del Fuoco

2.7. ACCESSO

L'accesso previo rispetto del codice della Strada e del D.Lgs. 81/08/ e s.m. e i..

Misure di prevenzione e di protezione generali per l'appaltatore/incaricato dell'opera

- Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, concordare con il referente del Comune le modalità di effettuazione delle attività ed eventualmente formalizzare le misure di prevenzione e di protezione concordate;
- indossare i dispositivi di protezione individuale ove siano prescritti. I DPI da utilizzare: casco, guanti, stivali, tuta, scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità, guanti resistenti all'azione chimica, visiera, cuffie, mascherine e occhiali protettivi;
- non ingombrare le vie di fuga con materiali ed attrezzature;
- non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali ed attrezzature;
- utilizzare mezzi dotati di idonea segnaletica conformemente alle norme tecniche previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione;
- gli operatori stradali devono essere dotati e utilizzare indumenti a elevata visibilità;
- un'adeguata formazione ed informazione dei lavoratori deve favorire il rispetto del codice della strada e di corrette procedure operative;

2.8. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione della procedura in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza., anche se di norma l'attività dell'appaltatore deve venir effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.
L'appaltatore, nello svolgimento del servizio dovrà operare tenendo opportuna considerazione delle indicazioni ivi riportate in relazione agli orari giornalieri di funzionamento.

In considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per le attività richieste, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento della procedura.

ATTIVITA'	**VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE**		**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
	Possibili interferenze	**Evento / danno**	**Per l'appaltatore incaricato**
Circolazione e manovre nelle aree esterne con veicoli	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: □ veicoli del Comune di Brindisi □ veicoli di altri appaltatori/ prestatori d'opera/terzi □ veicoli di utenti □ presenza di pedoni del Comune di Brindisi, di appaltatori e prestatori d'opera terzi, di utenti	□ Impatti tra automezzi □ Investimenti □ Urti	Nelle aree esterne: □ procedere a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente □ impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti □ in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da qualcuno a terra □ in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia sul mezzo, preavvisare la manovra usando il clacson □ non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli
Spostamenti a piedi dell'operatore stradale	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: □ veicoli del Comune di Brindisi □ veicoli di altri appaltatori □ / prestatorid'opera/terzi □ veicoli di utenti	□ Investimenti □ urti	Nelle aree esterne di pertinenza delle sedi municipali: □ camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti, e comunque lungo il margine delle vie carrabili □ non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra

Carico/scarico di materiali ed attrezzature	Presenza di veicoli in circolazione e manovra: ▭ veicoli del Comune di Brindisi ▭ veicoli di altri appaltatori ▭ / prestatori d'opera/terzi ▭ veicoli di utenti ▭ presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività (presenza di pedoni del Comune di Brindisi, di appaltatori e prestatori d'opera terzi, di utenti).	▭ Caduta materiali ▭ Urti ▭ Schiacciamenti	▭ parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito veicolari; ▭ prima di procedere al carico/scarico di merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti improvvisi (motore spento, freno a mano e marcia inseriti); ▭ non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli

2.9. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

2.10. Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente:

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (Direttore dell'esecuzione).
Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.
Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

L'autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza.

Verificare che, nel caso in cui l'accensione di fuochi abbia luogo nei porti e nelle località di sosta e transito delle navi, sia rilasciata la complementare autorizzazione del Comandante del porto, ai sensi dell'art. 80 Codice della navigazione.

Rispettate circolare ENAC.

Delimitare l'area di intervento.

2.11. Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Appaltatore:

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.
Consegna del documento di valutazione dei rischi, del POS, delle misure di prevenzione e protezione adottate, delle Procedure di sicurezza, dei Moduli di autorizzazione, delle Procedure di emergenza e salvataggio.
Nomina di un **Preposto Responsabile del Servizio**.
Comunicazione delle misure di emergenza adottate.
In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso", segregazione dell'area di intervento se necessario, ecc.).
Formazione e informazione dei propri dipendenti circa i rischi derivanti dall'esecuzione del lavoro.
Consegna, ai propri dipendenti, dei D.P.I. necessari per lo svolgimento dell'attività.

Dovranno essere presentati effetti in linea con le prescrizioni Ministeriali che regolano la materia. Si richiede utilizzo di tecnologia e di strumentazioni innovative atte a garantire le condizioni di massima sicurezza.
Il calibro dei tubi da lancio con dimensioni regolamentari e posizione in area delimitata e certificati.
Inclinazione dei mortai in direzione valutata rispetto alle direzioni NORD, SUD, OVEST e EST e rispetto alla superficie di calpestio.

L'affidatario dovrà garantire tutte le condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica Territoriale delle Sostanze Esplosive, dai competenti uffici di pubblica sicurezza, fornendo se richiesto, servizio di guardia giurata per la sorveglianza del materiale montato oltre che il Servizio Vigili del Fuoco.
Dovrà altresì garantire l'applicazione delle norme sulla sicurezza di cui al D .Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

*Nella **zona di sicurezza,** individuata come l'area formata dall'inviluppo di due cerchi di raggio 100 mt a partire dall'estremità dei punti della zona di sparo, non deve essere consentita la sosta del pubblico né la presenza di imbarcazioni e/o materiale infiammabile.*

Lo spettacolo deve essere effettuato in condizioni meteo marine idonee ed in assenza di scariche e elettriche atmosferiche.
Il titolare della licenza per l'accensione di fuochi artificiali di cui all'art 57 del T.U.L.P.S. deve certificare, ai sensi dell'ultimo comma del punto 3) della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 dell'11.1.2001, il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione e che le strutture deputate all'effettuazione dello spettacolo (mortai, rastrelliere, ecc.) sono state poste In opera correttamente ed in conformità alle prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica Territoriale.

Artifici impiegabili.
Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV (8) categoria e nella V (9) categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973. Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità locale di P.S. che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza. Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi: − fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori. − fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi); Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita

esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali: − artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, (10) esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo; − artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm. (11) Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma, in linea di principio, si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più sicuro sia il funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dall'Autorità locale di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verifichino sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi. Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.

Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione
L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:
− micce: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di sicurezza;
− centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;
− radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.

Individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì, a mente dell'art.9T.U.L.P.S., che gli allestimenti particolarmente complessi che non possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo, (opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari giurate;

3. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DEL SERVIZIO

Area antistante il Monumento al Marinaio (quartiere Casale)



Dimora del Casale DIS
La Nuova Capannina
United Nations Logistic Base
Dimensione Pesca Via Ammiraglio
Via Ruggero Fiores
Via XV Novembre 1918
Via Palermo
Via Tito Minniti
Monumento civile al Marinaio d'Italia
Viale Arno
Piazzale Lenio Flacco
amici dei musei brindisi
Via Lenio Flacco
Colonne romane di Brindisi
Betty Cafe ristorante
Monumento ai Caduti d'Italia
Cattedrale San Giovanni Battista
La Nassa
Capannone Ex Montecatini
Best Western Hotel Nettuno









DIVIETI, PERICOLI, OBBLIGHI:

			
Divieto di accedere in zone non consentite	Divieto assoluto di fumare durante le fasi di carico	Fare attenzione a mezzi d'opera in movimento	ATTENZIONE La sostanza può provocare diversi disturbi di salute, ad es. arrossamento della pelle, irritazioni alle vie respirazioni, allergie cutanee.

					
Protezione vie respiratorie	Protezione apparato visivo	Calzature di sicurezza obbligatorie	Guanti di protezione obbligatori	Abbigliamento protettivo	A terra indossare abbigliamento alta visibilità

EMERGENZE

In caso di evento accidentale e inatteso, dare segnalazione al personale della Ditta presente e mettersi a disposizione del personale addetto alle emergenze.

Coloro che, al momento dell'incidente, si trovano alla guida di mezzi di trasporto, avvisati del pericolo, devono sospendere ogni attività, e attenersi strettamente alle indicazioni fornite dagli addetti alla squadra di emergenza;
in particolare, devono parcheggiare il proprio veicolo in maniera tale da:

- non intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso;
- non posizionarsi in prossimità del luogo dell'incidente;

4. *FORMA ED ORGANIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO - PRESTAZIONI - TURNI ED ORARI DI LAVORO*

Si rimanda alla richiesta di preventivo.

AREE DI LAVORO - VALUTAZIONE DEI DISAGI DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI

Si valutano nel seguito eventuali disagi derivanti dalle attività.

RISCHI	PRESENZA	NOTE
Rischio chimico, biologico, cancerogeno	SI	Attenersi al POS
Transito mezzi d'opera ed altri automezzi	SI	Attenersi al POS
Fosse di lavoro	SI	Attenersi al POS
Circolazione del personale	SI	Attenersi al POS
Apparecchiature sotto tensione e linee sotto tensione	SI	
Impianti o apparecchiature elettriche	SI	
Possibilità di pavimentazione sdrucciolevole e/o dissestata	SI	Segnalare pericolo
Possibilità di condizioni atmosferiche avverse (vento, freddo , pioggia e caldo)	SI	Attenersi al POS
Eventuale presenza di altre Ditte che operano nell'area	SI	L'attività dovrà essere svolta quando nell'area non opera nessuna altra ditta
Rischio Incendio	SI	Attenersi al POS
Rischio esplosione	SI	Attenersi al POS
Controllo qualità in ingresso su materie prime e semilavorati	SI	Attenersi al POS
Utilizzo di attrezzi in metallo antiscintilla	SI	Attenersi al POS

a. Servizi igienici, docce, lavabi

Saranno utilizzati i servizi igienici presenti nei pressi del Monumento al Marinaio.

b. Consumazione dei pasti

Vietato in relazione al Protocollo Antincontagio.

c. Gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti possono essere:
• rifiuti urbani o assimilabili (derivanti dall'attività logistica del luogo di lavoro);
• rifiuti industriali (derivanti dalle diverse attività lavorative).
I rifiuti solidi dovranno essere raccolti in appositi contenitori e rispettato il regolamento comunale;
Il sistema di deposito e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi dovrà essere effettuato come prescritto dalle normative vigenti e dalle competenti Autorità.
Della gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi si farà carico ciascun produttore mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

d. Presidi sanitari

La Ditta deve dotarsi di cassetta di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO – nel luogo di lavoro

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CONTENUTO MINIMO PACCHETTO DI MEDICAZIONE – su automezzi

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)

- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- Un paio di forbici (1)
- Un laccio emostatico (1)
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

e. Presidi antincendio – sistema di allarme ed evacuazione

Squadra di Pronto Soccorso e Squadra Antincendio

Il personale delle Squadre di Pronto Soccorso e Antincendio deve:
Recarsi sul luogo dell'emergenza con le eventuali attrezzature mobili disponibili (cassetta di pronto soccorso, estintori).
Provvedere al primo soccorso di eventuali infortunati.
Far sospendere le attività se necessario nelle zone vicine.

Modalità di Chiamata dei Vigili Del Fuoco

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, il Responsabile dell'emergenza deve comunicare al 115 i seguenti dati:

- Nome della ditta
- Indirizzo preciso del luogo di lavoro
- Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione dell'edificio
- Telefono della ditta
- Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
- Materiale che brucia
- Presenza di persone in pericolo
- Nome di chi sta chiamando.

Modalità di Chiamata dell'Emergenza Sanitaria

In caso di richiesta di intervento, il Responsabile dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguenti dati:

- Nome della ditta
- Indirizzo preciso del luogo di lavoro
- Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del luogo di lavoro
- Telefono della ditta
- Patologia presentata dalla persona colpita (ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc.)
- Stato della persona colpita (cosciente, incosciente)
- Nome di chi sta chiamando.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, mettersi a loro disposizione.

Tutto il rimanente personale non interessato alla emergenza, deve rimanere al proprio posto in attesa delle indicazioni che saranno eventualmente fornite dal Coordinatore dell'Emergenza.
Se richiesto mettono a disposizione i mezzi antincendio e di pronto soccorso in loro dotazione e, in caso d'emergenza generale, si predispongono per l'evacuazione del luogo di lavoro.

La comunicazione dello stato di cessata emergenza viene data dal Coordinatore dell'Emergenza, sentiti i Vigili del Fuoco, il Direttore del luogo di lavoro.
Lo strumento principale in grado di limitare i danni di un incidente è la prevenzione.
Essa si attua principalmente con l'analisi approfondita di tutti gli incidenti, anche i più lievi, avvenuti in passato.

Di seguito si riportano, per completezza, le norme da osservare.

.

- *D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145*

Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 ad euro 3.471,00.

5. La violazione delle suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

- *D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*

Art. 30. (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento temporaneo

1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del codice.

2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.

3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti "devono essere rimossi o oscurati" se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni:
a) ente proprietario o concessionario della strada;
b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi primo e settimo;
c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
d) inizio e termine previsto dei lavori;
e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore. "In caso di interventi non programmabili o comunque" di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale, "o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono" predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.

8. Nel caso di cantieri che interessino "la sede di autostrade, …..

9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

Art. 31. (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento e delimitazione dei cantieri

1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.

3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'art. 30, quarto comma, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:
a) divieto di sorpasso (v. art. 116 - figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (v. art. 116 - fig. II.50);
b) segnali di obbligo:
1) direzione obbligatoria (v. art. 122 - figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c);
2) preavviso di direzione obbligatoria (v. art. 122 - figg. II.80/d, II.80/e);
3) direzioni consentite (v. art. 122 - figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c);
4) passaggio obbligatorio (v. art. 122 - figg. II.82/a, II.82/b);
5) passaggi consentiti (v. art. 122 - fig. II.83);
c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);
d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figg. II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figg. II.412/b II.413/c);
e) segnali di fine prescrizione (v. art. 119 - figg. II.70, II.71, II.72, II.73).

4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:
a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;
b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);
c) strada deformata (fig. II.389);
d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);
e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);
a) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:
a) le barriere;
b) i delineatori speciali;
c) i coni e i delineatori flessibili;
d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;
e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.

6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al quinto comma, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.

Art. 32. (Art. 21 Cod. Str.) Barriere

1. Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi idonei di pari efficacia, purché approvati dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle direttive da esso impartite.

2. Lungo i lati longitudinali "le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono" essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

3. Le barriere sono di due tipi: "normale" e "direzionale".

4. La barriera "normale" (fig. II.392) è colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. La larghezza delle strisce rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche. Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e deve essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di presegnalamento.

5. La barriera "direzionale" (fig. II.393/a) è colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte di frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione. Deve avere una dimensione "normale" non inferiore a 60 x 240 cm e "grande" di 90 x 360 cm, oppure deve essere composta da quattro moduli di dimensione normale 60 x 60 cm o grande 90 x 90 cm (fig. II.395), posti orizzontalmente con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra, preceduti e seguiti da un segnale di passaggio obbligatorio (fig. II.393/b). La larghezza delle zone rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle zone bianche. Per quelle in uso nei centri abitati le dimensioni possono essere ridotte alla metà.

Art. 33. (Art. 21 Cod. Str.) Delineatori speciali

1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi:
a) paletto di delimitazione (fig. II.394). Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto. L'intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 20 x 80 cm ed il sostegno deve assicurare un'altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra;
b) delineatore modulare di curva provvisoria (fig. II.395).
Esso deve essere usato in più elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m e deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada. L'intervallo tra i delineatori temporanei deve essere contenuto nei seguenti valori:

Raggio di curva (in metri)	Spaziamento longitudinale (in metri)
fino a 30	5
da 30 a 50	10
da 50 a 100	15
Da 100 a 200	20

Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso. La dimensione "normale" è 60 x 60 cm, quella "grande" è di 90 x 90 centimetri.

Art. 34. (Art. 21 Cod. Str.) Coni e delineatori flessibili

1. Il cono (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione "di durata non superiore ai due giorni", per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. É di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita all'interno o dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione. La "frequenza" di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la spaziatura è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

2. Il delineatore flessibile (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, "o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni". Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. "La frequenza di posa è la stessa dei coni".

3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 35. (Art. 21 Cod. Str.) Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi "o sostitutivi"

1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al sesto comma. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali.

2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione. "Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua".

3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. "L'obbligo non sussiste se è previsto il rifacimento della pavimentazione".

4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare

il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente.

5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al sesto comma, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. I dispositivi retroriflettenti integrativi "possono" essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza "od altri sistemi di ancoraggio" alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto dall'art. 30, quinto comma. La frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 12 m di "rettilineo" e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'art. 31, sesto comma.

Art. 36. (Art. 21 Cod. Str.) Visibilità notturna

1. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'art. 79.

2. …..

Art. 37. (Art. 21 Cod. Str.) Persone al lavoro

1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.

2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.

3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.

4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 38. (Art. 21 Cod. Str.) Veicoli operativi

1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, "se esposti al traffico" devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato (fig. II.398). Il pannello e il segnale "PASSAGGIO OBBLIGATORIO" devono essere realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2 come previsto all'art. 79, decimo comma. Questo tipo di segnalazione

deve essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la massa o l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti.

2. I veicoli operativi, "anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione" di brevissima durata quali la sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono essere presegnalati con opportuno anticipo:
a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383) e, qualora opportuno, con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA (figg. II.384, II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50) se il limite è inferiore a 50 km/h;
b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a) con i segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' a scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte.

Art. 39. (Art. 21 Cod. Str.) Cantieri mobili

1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.

2. Il segnalamento di un cantiere mobile "su strade con almeno due corsie per senso di marcia" consiste in un:
a) presegnalamento disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO (fig. II.400);
b) segnalamento di localizzazione posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni e paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE può essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. "In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata".

3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'art. 79, decimo comma. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale".

4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'art. 38, primo comma, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'art. 31, secondo comma, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, lettera b).

Art. 40. (Art. 21 Cod. Str.) Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali

1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.

2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'art. 32, secondo comma.

3. Le recinzioni di cui al secondo comma devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm², opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al terzo comma.

5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II.402).

Art. 41. (Art. 21 Cod. Str.) Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali

1. Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITA' deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare.

2. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA'. É invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, è sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.

Art. 42. (Art. 21 Cod. Str.) Strettoie e sensi unici alternati

1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (figg. II.384, II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia.

2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del terzo comma.

3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre modi:
a) transito alternato a vista.
Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (v. art. 110 - fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (v. art. 114 - fig. II.45) dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;
b) transito alternato da movieri.
Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici;
c) transito alternato a mezzo semafori.
Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II.404) con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il collegamento "semaforo- centralino-semaforo" può avvenire via cavo o via radio "o con altri sistemi che comunque garantiscono l'affidabilità del collegamento". Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico.

Art. 43. (Art. 21 Cod. Str.) Deviazioni di itinerario

1. Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) all'itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati.

2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente:
a) preavviso di deviazione (fig. II.405) da porre a 100 m sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (fig. II.406);
b) segnali di direzione da porre in corrispondenza delle intersezioni (figg. II.407/a e II.407/b);
c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa sull'itinerario normale, devono essere installati, alla intersezione che precede il cantiere, PREAVVISO DI DEVIAZIONE sui quali sono inseriti i simboli relativi alle limitazioni, per segnalare l'itinerario deviato (fig. II.408);
d) una deviazione obbligatoria solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.409/a, II.409/b);

e) una deviazione facoltativa solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.410/a, II.410/b).

3. Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie per senso di marcia vanno impiegati i seguenti segnali di indicazione per la disponibilità e l'uso delle corsie:
a) il segnale CORSIA O CORSIE CHIUSE (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d) deve essere impiegato quando, su una carreggiata a due o più corsie, si riduce il numero di quelle disponibili nel senso di marcia. La chiusura di due o più corsie deve essere sfalsata nello spazio in modo da operare la chiusura di una corsia per volta. La rappresentazione grafica del simbolo varia secondo la situazione stradale ed il numero di corsie interessate. Il segnale può essere preceduto dal preavviso, costituito dallo stesso segnale corredato da un pannello integrativo indicante la distanza dal punto in cui è localizzata la chiusura;
b) il segnale CARREGGIATA CHIUSA (figg. II.412/a, II.413/a, II.413/b) deve essere impiegato quando su una strada a carreggiate separate, una di esse viene chiusa al traffico;
c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA (figg. II.412/b, II.413/c) deve essere impiegato per indicare il ripristino delle condizioni viabili normali;
d) il segnale USO CORSIE può essere impiegato per indicare l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli (fig. II.414).

4. La segnaletica di prescrizione necessaria è la seguente:
a) segnali DARE PRECEDENZA oppure FERMARSI E DARE PRECEDENZA (secondo le condizioni di visibilità) a tutte le intersezioni del percorso deviato, qualora la strada interrotta goda del diritto di precedenza;
b) segnali DIVIETO DI TRANSITO, DIREZIONE OBBLIGATORIA, barriere direzionali nel numero necessario;
b) segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la strada interrotta, ma in modo da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato.

SEGNALI TEMPORANEI				
LAVORI	**STRETTOIE**			**DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE**
fig. II.383 	**fig.II.384** 	**fig.II.385** 	**fig.II.386** 	**fig.II.387** 
STRADA DEFORMATA	**MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA**	**BARRIERE**	**DELINEATORI SPECIALI**	**CONI E DELINEATORI FLESSIBILI**
fig.II.389 	**fig.II.390** 	**fig.II.392** 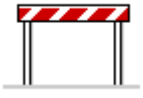	**fig.II.394** 	**fig.II.396** 
PASSAGGIO OBBLIGATORIO	**CHIUSURA DI UNA O PIU' CORSIE**		**CARREGGIATA CHIUSA E RIENTRO IN CARREGGIATA**	**SEGNALI DI DIVIETO**
fig. II.398	**fig.II.411/a**	**fig.II.411/b**	**fig.II.413/a**	**fig. II.48**

	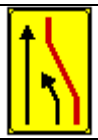			
SEGNALI DI DIVIETO		**DIREZIONE OBBLIGATORIA**		
fig. II.52	**fig. II.50**	**fig.II.80/a**	**fig. II.80/b**	**fig.II.80/c**
				
DIREZIONE OBBLIGATORIA		**DIREZIONI CONSENTITE**		
fig.II.80/d	**fig.II.80/e**	**fig.II.81/a**	**fig.II.81/b**	**fig.II.81/c**
				
PASSAGGIO OBBLIGATORIO		**PASSAGGI CONSENTITI**	**SEGNALI DI FINE PRESCRIZIONE**	
fig.II.82/a	**fig.II.82/b**	**fig.II.83**	**fig. II.70**	**fig.II.71**
				
SEGNALI DI FINE PRESCRIZIONE				
fig.II.72	**fig.II.73**			
				

- *D.M. 10 Luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*

Il disciplinare ha lo scopo di rappresentare, attraverso numerosi esempi pratici, le modalità di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea, definita all'art. 21 del nuovo Codice della Strada e regolamentata dagli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione (come sopra riportati) e di attuazione dello stesso Codice.
Il documento, che si impone all'attenzione di tutti coloro che a qualunque titolo eseguono lavori o che intervengono nel campo stradale, contiene le istruzioni esplicative degli elementi principali del segnalamento temporaneo con richiami delle norme regolamentari.

SICUREZZA DEL PERSONALE

Tutti gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata dai lavori o dall'occupazione per attività di brevissima durata, devono essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti di macchine operatrici circolanti nel cantiere. Gli stessi sono tenuti ad indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità.

Il personale addetto alle attività esposte al traffico deve recarsi in cantiere indossando i capi ad alta visibilità già a partire dal reparto di partenza.

- **di classe 3 o equivalente, durante le attività su strade di categoria A, B, C, D;**
- **almeno di classe 2 per le strade E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali). La classe 3 viene richiesta in condizioni di limitata visibilità anche sulle strade E ed F.**

La medesima classe di abbigliamento deve essere utilizzata anche dal personale che effettua attività di breve durata.

Non sono ammessi capi di classe 1.

L'abbigliamento ad alta visibilità costituisce DPI e deve essere conforme alle disposizioni di cui al

D.M. 9 giugno 1995 e alla norma UNI EN 20471.

I capi conformi alle norme citate sono marcati con l'indicazione della classe di appartenenza.

Tabella delle superfici minime di materiale visibile espresse in metri quadri e delle classi di vestiario.

	VESTIARIO CLASSE 3	**VESTIARIO CLASSE 2**	**VESTIARIO CLASSE 1**
Materiale fluorescente di fondo	0,80	0,50	
Materiale retroriflettente (bande)	0,20	0,13	
Esempi di vestiario	Giaccone, tuta	Corpetto, salopette, pant., giubbino.	bretelle

CORRISPONDENZA STRADE – DPI AV		**CLASSI DPI ALTA VISIBILITA'**
Categoria stradale	**Classe DPI**	

Autostrade (A)	3	I DPI ad alta visibilità sono **classificati** in funzione del quantitativo di materiale di fondo (fluorescente) e di materiale retroriflettente (bande) o di materiale a prestazioni combinate incorporati nell'indumento. **Classe 1 - Minima visibilità** **Classe 2 – Media visibilità** **Classe 3 – Massima visibilità**
Strade extraurbane (B, C)		
Strade urbane a due corsie per senso di marcia (D)		
Strade urbane ad una corsia per senso di marcia (E - F)	2	

DPI ALTA VISIBILITA' IN DOTAZIONE





5. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ANALISI DEI RISCHI

1. Analisi dei rischi e misure preventive e protettive

Sono evidenziate le principali procedure esecutive che rivestono particolare interesse ai fini della sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di protezione e prevenzione da adottare per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Pertanto tale processo sarà legato sia al tipo di fase lavorativa nel luogo di lavoro sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

La valutazione dei rischi si articola nelle seguenti operazioni:

- suddividere le lavorazioni/attività
- identificare i fattori di rischio
- identificare le tipologie di lavoratori esposti
- quantificare i rischi (stima della probabilità di esposizione e della gravità degli effetti)
- individuare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.

Metodologia Adottata

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della **Probabilità P** di accadimento per la **Gravità del Danno D:**

$$R = P \times D$$

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:

Livello	Criteri
Non Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.
Possibile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. E ' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno.
Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

Per quanto concerne l'Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno. Di seguito è riportata la Scala dell'Entità del Danno:

Livello	Criteri
Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Modesto	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
Significativo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti.
Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la **Matrice Dei Rischi** nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni. Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

Legenda Rischio Basso Accettabile Notevole Elevato		**DANNO**			
		Lieve (1)	Modesto (2)	Significativo (3)	Grave (4)
PROBABILITA'	Non Probabile (1)	**1**	**2**	**3**	**4**
	Possibile (2)	**2**	**4**	**6**	**8**
	Probabile (3)	**3**	**6**	**9**	**12**
	Altamente probabile (4)	**4**	**8**	**12**	**16**

Classe di Rischio	Priorità Di Intervento
Elevato (12 ≤ R ≤ 16)	***Azioni correttive Immediate*** L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
Notevole (6 ≤ R ≤ 9)	***Azioni correttive da programmare con urgenza*** L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Accettabile (3 ≤ R ≤ 4)	***Azioni correttive da programmare a medio termine*** Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.
Basso (1≤R≤2)	***Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione***

1. FASI DI LAVORO:

- **Valutazione e Classificazione dei Rischi**

Descrizione	Liv. Probabilità	Entità danno	Classe
○ Urti con elementi in movimentazione	Possibile	Modesto	**Accettabile**
○ Presa e trascinamento	Possibile	Modesto	**Accettabile**
○ Schiacciamento, ferite e contusioni	Possibile	Modesto	**Accettabile**
○ Punture. Tagli ed abrasioni	Possibile	Modesto	**Accettabile**
○ Rumore	Possibile	Modesto	**Accettabile**
○ Scivolamenti e cadute a livello	Possibile	Modesto	**Accettabile**
○ Investimento (*presenza di automezzi*)	Non probabile	Grave	**Accettabile**
○ Movimentazione manuale dei carichi	Possibile	Modesto	**Accettabile**
○ Microclima	Probabile	Lieve	**Accettabile**
○ Schizzi di prodotti chimici	Probabile	Lieve	**Accettabile**
○ Elettrocuzione	Possibile	Grave	**Notevole**
○ Rischio Biologico	Possibile	Grave	**Notevole**
○ Rischio Chimico	Possibile	Grave	**Notevole**
○ Rischio Incendio	Possibile	Grave	**Notevole**
○ Rischio Esplosione	Possibile	Grave	**Notevole**

- **Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi**

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Predisporre una zona di stoccaggio dei materiali adeguata, sistemando la superficie di appoggio in modo da renderla piana e livellata nonchè stabilizzata
- Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori nell'area
- Individuare percorsi agevoli e sicuri, per l'accesso ai posti di lavoro, nonché per il rapido abbandono in caso di emergenza e per evitare eventuali investimenti di automezzi
- Non ingombrare posti di passaggio o di lavoro, con materiale, attrezzature od altro
- Ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi e razionalizzarla al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto
- Utilizzare e conservare con la dovuta attenzione e cura tutti gli attrezzi taglienti
- Effettuare la manutenzione periodica delle macchine e verificare l'efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza, nonché la tenuta del manuale d'uso e di manutenzione
- Attuare la formazione e l'informazione degli addetti circa l'utilizzo in sicurezza delle macchine
- Verificare che le macchine e le attrezzature utilizzate siano in possesso di marchi IMQ o certificazioni equivalenti o marcatura CE
- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni, quali l'utilizzo di macchinari a bassa vibrazione e minore impatto vibratorio, l'installazione dei macchinari su basamenti dimensionati in modo da ridurre la trasmissione delle vibrazioni a tutta l'area di lavoro
- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante

- **DPI**

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	NOTE
Scivolamenti e cadute a livello	Calzature di sicurezza 	Calzatura con puntale in lamina antiforo e antischiacciamento a sfilamento rapido, con suola antiscivolo ed antistatica.	**Rif. Normativo** ***UNI EN 345 (1994)*** *Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale*
Probabile caduta di materiale dall'alto	Casco Protettivo 	Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi.	**Rif.Normativo** ***UNI EN 397*** *Elmetti da lavoro*
Presenza di apparecchiature/ macchine rumorose durante le lavorazioni	Cuffia antirumore 	I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire.	**Rif. Normativo** ***EN 352-1 (1993)*** *Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 1: cuffie*
Probabilità di punture, tagli ed abrasioni	Guanti di protezione 	Guanti di protezione meccanica utilizzati per lavori in generale	**Rif.Normativo** ***UNI EN 388 (2004)*** *Guanti di protezione contro rischi meccanici*
Caduta dall'alto	Cintura di sicurezza 	Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da caduta di persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. Da utilizzare con cordino di sostegno.	**Rif. Normativo** ***UNI EN 361-358 (2003)*** *Specifiche per dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo*
RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	**NOTE**
Esposizione a radiazioni non ionizzanti in caso di saldatura	Schermo facciale per saldatori 	Con filtro colorato inattinico, per ripararsi dagli spruzzi, durante le operazioni di saldatura effettuate sopra la testa	**Rif. Normativo UNI EN 166(2004) Protezione personale degli occhi. Specifiche UNI EN 169 (1993) Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni**

			raccomandate
Inalazione di fumi di saldatura (durante l'uso di saldatrice ossiacetilenica)	Respiratore (FFA1P2) 	Per vapori organici, fumi e polveri	**Rif. Normativo UNI EN 405(2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole. Requisiti, prove, marcatura**
Esposizione a polveri	Occhiali protettivi 	Occhiali a mascherina in materiale anallergico con fascia elastica regolabile e lente in policarbonato classe ottica 1, trattamento antigraffio esterno e antiappannante interno.	**Rif.Normativo UNI EN 166(2004) Protezione personale degli occhi. Specifiche.**
Esposizione a polveri	Tuta protettiva 	In modo da evitare che la polvere venga a contatto con la pelle	**Rif. Normativo UNI EN 467 (1996) Protezione contro i prodotti chimici liquidi. Requisiti prestazionali per capi di abbigliamento che offrono protezione alle parti del corpo.**
Rischio biologico	Guanti in lattice 		
Rischio biologico	Mascherina FFP1-FFP2 		**Rif. Normativo (EN 149-2001)**
Rischio biologico	Gel sanificante 	confezioni di sodio ipoclorito soluzione cutanea gelificata:	

Rischio biologico		confezioni di sodio ipoclorito soluzione cutanea gelificata:	
Rischio biologico		Viene effettuata regolare pulizia e sanificazione del WC, delle maniglie, pulsantiere, Quadri ASC, ecc. con pompa a pressione nebulizzando presidi medici.	

Per quanto concerne le tipologie degli indumenti che devono essere adoperati da coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere, per un tempo prolungato nell'arco della giornata o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti da impiegare per realizzarli, si rimanda al D.M. 9 giugno 1995 (Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative agli indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità).

L'Allegato B di tale disciplinare riporta i seguenti modelli di riferimento (limitati, in considerazione del fatto che le aree di cantiere sono opportunamente circoscritte, a giubbetti e bretelle), rappresentati in bianco e nero ma relativi a capi di vestiario con materiale fluorescente di base (di colore giallo, rosso arancio rosso) e sui quali sono applicati stabilmente inserti in tessuto rifrangente (di colore grigio argento, bianco, rosso arancio, rosso, giallo) in grado di assicurare la visibilità in qualsiasi condizione di luce sia di giorno che di notte:

Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di giubbetto)

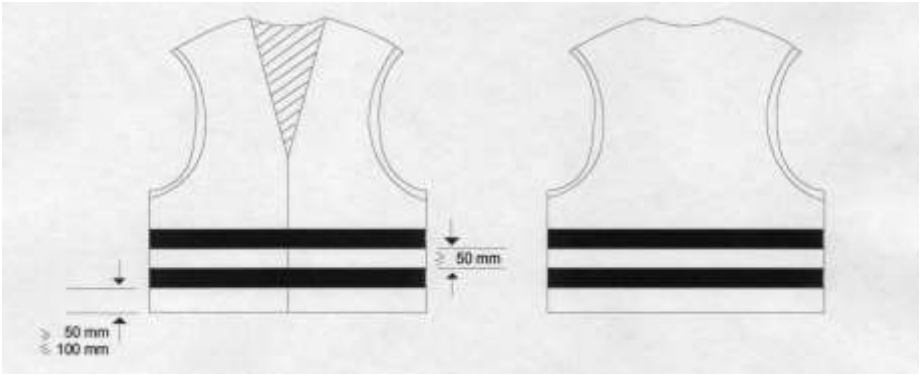

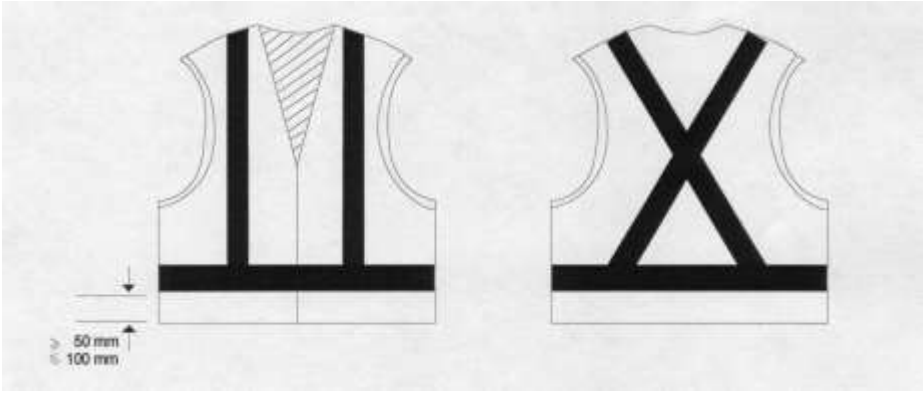

Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di giubbetto)

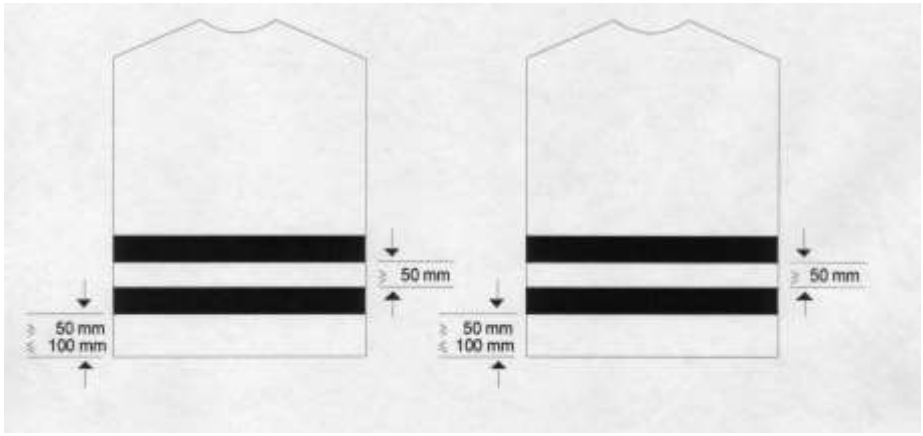

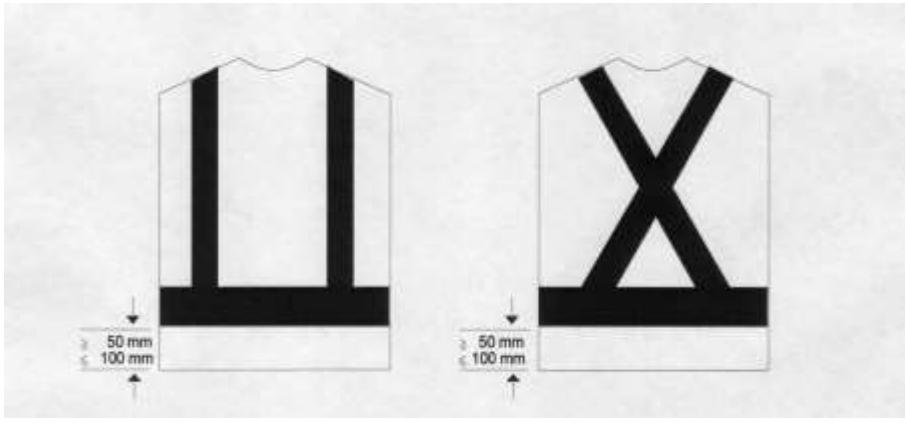

Indumenti di sicurezza di Classe 1 (esempio di bretella)

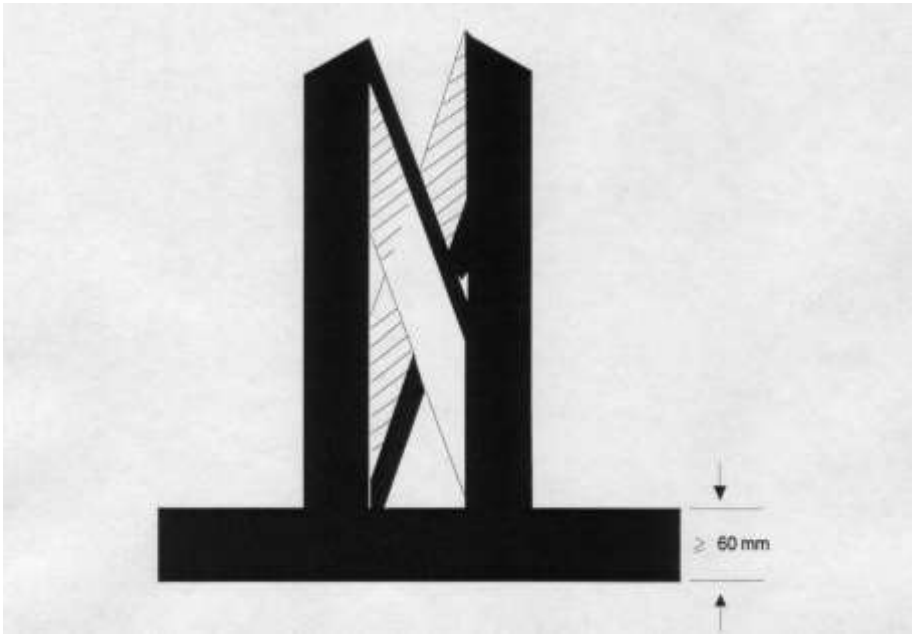

Il dispositivo di Classe 1 dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale che esegue interventi di breve durata solo occasionalmente.

La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovrà essere documentata con uno specifico modulo. In apposite aree dovranno essere immagazzinati un numero congruo di mezzi di protezione individuali che potranno servire per particolari condizioni di lavoro (impermeabili da lavoro - occhiali paraschegge - maschere respiratorie - cuffie antirumore e quant'altro necessario). Inoltre si metteranno a disposizione del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento, del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e dei loro collaboratori un congruo numero di elmetti. I mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneità e dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione. Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di marcatura "CE" comprovante l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di protezione.

6. *INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZE*

LAVORI	☒
SERVIZI	☐
FORNITURE	☒

Durata	contrattuale

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicare con la crocetta):

N.	RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA		SI	NO
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		☒	☐
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		☒	☐
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		☒	☐
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI		☐	☒
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, …)	All'interno della sede	☒	☐
		All'esterno della sede	☒	☐
6	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE		☒	☐
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		☒	☐
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		☒	☐
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI		☒	☐
10	PREVISTO UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI TRABATTELLI, PONTEGGI		☐	☒
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		☐	☒
12	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		☒	☐
13	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI		☒	☐

14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		☒	☐
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		☒	☐
16	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		☒	☐
17	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		☒	☐
18	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA	Elettrica	☐	☒
		Acqua	☐	☒
		Gas	☐	☒
		Rete dati	☐	☒
		Linea Telefonica	☐	☒
19	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO	Rilevazione fumi	☐	☒
		Allarme Incendio	☐	☒
		Idranti/Naspi	☐	☒
		Sistemi spegnimento sprinkler	☐	☒
20	PREVISTA INTERRUZIONE	Riscaldamento	☐	☒
		Raffrescamento	☐	☒
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		☒	☐
22	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		☒	☐
23	MOVIMENTO MEZZI		☒	☐
24	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI		☒	☐
25	RISCHIO SCIVOLAMENTI		☒	☐
26	L'EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.		☐	☒
27	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI		☒	☐
28	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE		☒	☐
29	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME		☐	☒
30	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA		☐	☒

31	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE	☐	☒
32	EDIFICIO PUBBLICO / CON PRESENZA DI BAMBINI	☐	☒
33	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI	☐	☒
34	I LAVORATORI DELLA DITTA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	☒	☐
35	I LAVORATORI DELLA DITTA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	☒	☐
36	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	☒	☐
37	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'	☒	☐
38	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	☒	☐
39	E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MACCHINE DELLA DITTA APPALTATRICE	☒	☐
40	E' PREVISTO LO SVILUPPO DI RUMORE IN QUANTITA' SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORI RISPETTO AL LUOGO DI LAVORO	☐	☒
41	SONO PREVISTE ATTIVITA' A RISCHIO ESPLOSIONE INCENDIO	☒	☐
42	POSSIBILI INTERFERENZE CON L'ATTIVITA' DEL BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.	☒	☐
43	POSSIBILE INTERFERENZE CON L'ATTIVITA' DI ALTRI APPALTATORI	☒	☐

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione secondo documento tecnico INAIL

42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

Codice Ateco 2007		Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio	SETTORI ATTIVI/SOSPESI DM 25/03 MISE
F		COSTRUZIONI			
	42	INGEGNERIA CIVILE	1	BASSO	ATTIVO (ad esclusione 42.91; 42.99.09; 42.99.10)

ESPOSIZIONE

- ☐ 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- ☐ 1 = probabilità medio-bassa;
- ☐ 2 = probabilità media;
- ☐ 3 = probabilità medio-alta;
- ☐ 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

PROSSIMITÀ

- ☐ 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- ☐ 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- ☐ 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- ☐ 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- ☐ 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

ESPOSIZIONE					
	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
	0	***1***	***2***	***3***	***4***
		PROSSIMITÀ			

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

La risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

AGGREGAZIONE

Classe 1	1,00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico)	Bassa
Classe 2	1,15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti)	Medio Bassa
Classe 3	1,30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici)	Medio Alta
Classe 4	1,50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa	Alta

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

Il punteggio ottenuto è pari a:

ESPOSIZIONE	PROSSIMITÀ	RISULTATO
1	1	1
Classe di rischio 1		
Classe di aggregazione 1		

Si rimanda al Protocollo.

La prosecuzione delle attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Protocollo di sicurezza anticontagio.	Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro

Favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività di cantiere con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

1-INFORMAZIONE

Il dipendente si impegna a:

non poter fare ingresso o poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo:

- sintomi di influenza,
- temperatura superiore ai 37,5° C ,
- provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,

INFORMARE IL MEDICO DI FAMIGLIA E L'AUTORITÀ SANITARIA E DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO

rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere:

- mantenere la distanza di sicurezza,
- osservare le regole di igiene delle mani,

- tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene

INFORMARE TEMPESTIVAMENTE E RESPONSABILMENTE IL DATORE DI LAVORO della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2-MODALITA' DI INGRESSO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1.

SE TALE TEMPERATURA RISULTERÀ SUPERIORE AI 37,5°, NON SARÀ CONSENTITO L'ACCESSO AL CANTIERE.

Le persone in tale condizione - NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI RIPORTATE IN NOTA - saranno momentaneamente **ISOLATE e FORNITE DI MASCHERINE, se non in possesso come da consegna effettuata**.

Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o in Ufficio, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nei luoghi di lavoro, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al

superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici/luoghi di lavoro per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare SERVIZI IGIENICI DEDICATI, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e GARANTIRE UNA ADEGUATA PULIZIA GIORNALIERA.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle Ditte esecutrici in appalto che possono

organizzare cantieri permanenti e provvisori all'interno del cantiere.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

La BMS assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di maniglie, arredi nel prefabbricato-ufficio ed in cantiere.

l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani:

il Datore di Lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

li ingredienti per 1 litro di soluzione: 833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3% 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare (quanto basta per arrivare a 1 litro).

Procedimento:

Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo.

Si versano 833 ml di alcol nel recipiente, poi si mescolano 42 ml di acqua ossigenata. Alla miscela si aggiungono 15 ml di glicerolo per rendere tutto il composto più viscoso e, infine, l'acqua previamente bollita (oppure l'acqua distillata).

La soluzione ottenuta può essere conservata in una o più bottigliette.

La soluzione va fatta riposare 72 ore per permettere all'acqua ossigenata di eliminare eventuali spore presenti nel contenitore.

Essendo l'alcool una sostanza molto volatile i contenitori devono garantire la buona tenuta per evitarne la fuoriuscita altrimenti si abbasserebbe la percentuale utile di alcool e la soluzione perderebbe di efficacia.

In alternativa si indica la preparazione della soluzione con le misure espresse in grammi (nel caso di impego di una bilancia invece del cilindro graduato).

Gli ingredienti per 200 ml di soluzione:

135 g alcool etilico 96%

8 g acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%) 4 g glicerina

22 g acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare.

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

l'accesso agli uffici/luoghi di lavoro è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro

idonee condizioni igieniche sanitarie.

occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti degli uffici/luoghi di lavoro, delle maniglie, dei distributori di bevande.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

disporre la chiusura di tutti i settori diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

utilizzare gli eventuali ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali

NON SONO CONSENTITE LE RIUNIONI IN PRESENZA.

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati;

è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente sui luoghi di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro,

Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali,

La BMS procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

La BMS collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nei luoghi di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell'indagine, la BMS potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;

Il medico competente segnala alla BMS situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Si invierà il protocollo alle rappresentanze sindacali aziendali.

MISURE DI SCUREZZA PER IL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

Si ricorda di rispettare tutte le indicazioni e obblighi previsti dai diversi DPCM e "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", di cui di seguito si riportano le principali ulteriori misure da attuare per il periodo di emergenza da Covid-19:

- È STRETTAMENTE VIETATO STARE A STRETTO CONTATTO CON TUTTE LE MAESTRANZE O PERSONALE OPERANTE (NONCHE' DEL PERSONALE DELLA BRINDISI MULTISERVIZI S..R.L.) MANTENENDO ALMENO 1 MT DI DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE;
- SE CIO' NON FOSSE POSSIBILE, ASSUMERE PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO (LADDOVE NON FOSSE POSSIBILE RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO COME PRINCIPALE MISURA DI CONTENIMENTO), CON ADOZIONE DI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
- PER TUTTA LA DURATA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ALL'INTERNO DEI LUOGHI CHIUSI, SI CHIEDE A TUTTO IL PERSONALE OPERANTE DELLE DTTE, DI INDOSSARE ADEGUATI DPI QUALI:
    - GUANTI
    - MASCHERINE
    - TUTE
- DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE, LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE I PERCORSI ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL COMMITTENTE, UTILIZZANDO SEMPRE LI STESSI PEROCORSI (acceso/uscita/transito), AL FINE DI LIMITARE ANCHE IL CONTATTO CON TERZI.

Inoltre si di ricorda:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del Datore di Lavoro e del Committente nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro e questo a suo volta il Committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

- I comportamenti da mantenere nella GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA:
  - nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al personale presente, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
  - l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

7. NUMERI UTILI PER I SOCCORSI

NUMERI UTILI	
ENTI ESTERNI	**TELEFONO**
VIGILI DEL FUOCO Comando Provinciale di Brindisi	**115 0831554401**
PRONTO SOCCORSO	**118 0831519822**
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA	**113 0831543111**
CARABINIERI	**112**
GUARDIA DI FINANZA	**117**
PREFETTURA DI BRINDISI	**08315761**
POTEZIONE CIVILE	**0831576403**
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	**0831229522**
AZIENDA GAS	**0831587678**
AZIENDA ACQUA (guasti) - AQP	**800.735.735**
AZIENDA ELETTRICA (guasti) - ENEL	**800.900.800**

Numero di pubblica utilità **1500 del Ministero della Salute**

Numero unico di emergenza **Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.**

Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

Puglia: 800713931 attivo 8:00 – 22:00

http://regione.puglia.it/coronavirus

Numero di telefono 338 5747395 (che risponde al Dipartimento Prevenzione) e l'indirizzo e-mail sorveglianza.coronavirus@asl.brindisi.it

8. SEGNALETICA COVID-19

SEGNALETICA ANTICOVID-19



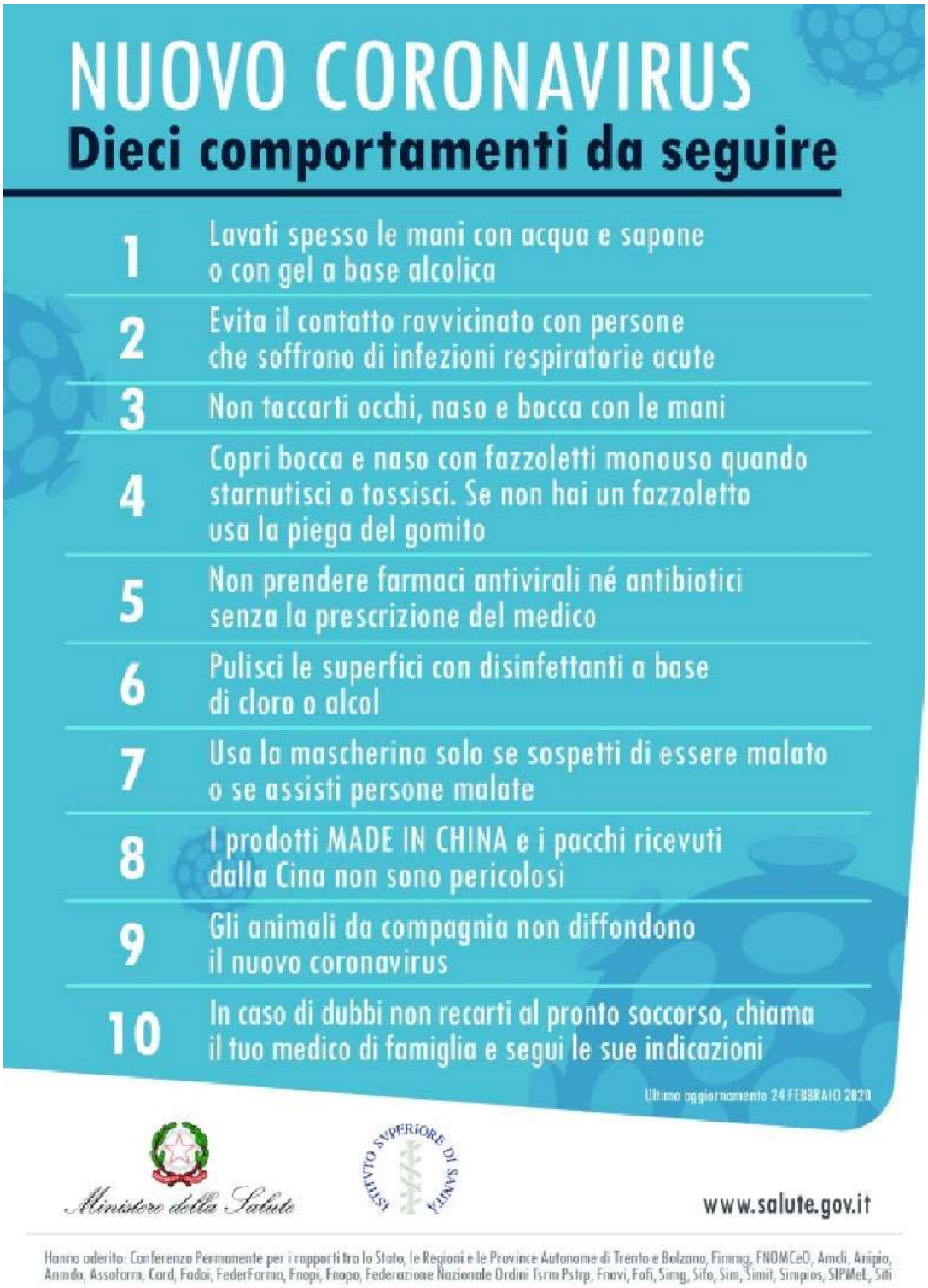
NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire
1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020
Ministero della Salute
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
www.salute.gov.it
Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti


Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19
EVITARE
AFFOLLAMENTI
IN FILA
MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO
1METRO


Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19
INDOSSARE APPOSITA MASCHERINA SE LA DISTANZA INTERPERSONALE È MINORE DI UN METRO

9. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi alla procedura in oggetto, sono stati stimati costi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, quantificati in fase di redazione D.U.V.R.I. Nella stima dei costi della sicurezza del lavoro sono considerati quelli connessi alla specificità dell'affidamento.

MISURA:	QUANTITA'	U.M.	COSTO €
Riunione iniziale di coordinamento Consegna P.O.S. ed allegati, Procedure Operative Informazione e Formazione sul sito per i lavoratori addetti. Consegna delle procedure di emergenza a tutti i lavoratori; Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti antincendio. Attività di coordinamento per la valutazione dei rischi di natura interferenziale e la definizione delle azioni da intraprendere per eliminarli.	**1**	**Riunione**	**50,00**
Cartelli segnalatori Delimitazione aree di lavoro			**Onere a carico Multiservizi S.r.l.**
Coni per la delimitazione di zone di lavoro			**Onere a carico Multiservizi S.r.l.**
Transenna per delimitazioni di aperture			**Onere a carico Multiservizi S.r.l..**
Totale IVA ESCLUSA (euro)			***50,00***

10. CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE E FINALI

La Ditta in collaborazione con il Responsabile di Settore e l'RSPP della Brindisi Multiservizi S.r.l. Dott. Ing. Luca Chiarappa dovranno redigere il Verbale di Coordinamento prima dell'inizio dei lavori **(Allegato)**

11. DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE

1. IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE ALLEGATO XVII del D.Lgs. 81/08

Le imprese affidatarie, dovranno esibire al Committente almeno:

Iscrizione C.C.I.A.A.	Punto a)
Relazione relativa alla valutazione dei rischi art. 28 D.Lgs. 81/08: Documento di Valutazione dei rischi	Punto b)
DURC : INAIL , Inps	Punto c)
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo	Punto d)

2. Le imprese affidatarie dovranno indicare al Committente almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti.

3. Piano operativo di sicurezza ed altri documenti

Allegati:

- Verbale di cooperazione e coordinamento e/o sopralluogo

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E/O SOPRALLUOGO

In data _____ il sottoscritto Dott. Ing. Luca Chiarappa con il Responsabile di Settore:

DITTE:	***preposto***

ha effettuato il sopralluogo nelle seguenti aree di lavoro:

a)

……

b)

……

c)

……

d)

……

e)

……

	DOCUMENTI	SI	NO
1.	Idoneità tecnico professionale allegato XVII del d.lgs. 81/08		
2.	Le imprese affidatarie dovranno indicare al Committente almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti.		
3.	Piano operativo di sicurezza		

Dai sopralluoghi/verifiche,

☐ non sono emersi

☐ sono emersi

fattori di rischio diversi da quelli che il Committente aveva comunicato mediante la documentazione consegnata alla ditta appaltatrice.

DICHIARANO

di aver eseguito congiuntamente un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l'Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

che allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'Affidamento e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenza tra le due attività precedenti, in relazione a quanto sopra premesso, anche in esito a sopralluogo, si evidenzia e comunica quanto

OSSERVAZIONI:

_____
_____
_____
_____
_____

Rischi connessi all'ambiente di lavoro e delle attività svolte dalla Committenza

_____
_____
_____
_____
_____

INTERFERENZE

Rischi connessi alle lavorazioni

……
……
……
……

……
……

Rischi connessi all'uso di particolari attrezzature, macchine, impianti, sostanze, ecc.
……
……
……
……
……
……

MISURE DI PREVENZIONE CONCORDATE

In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di prevenzione:
……
……
……
……
……
……

Resta inteso che il Preposto Responsabile del Servizio dovrà rivolgersi alla Brindisi Multiservizi S.r.l. ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività della Brindisi Multiservizi S.r.l. o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.
Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la Ditta provvederà a :

- produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
- informare, formazione ed addestrare i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Il presente verbale, compilato e firmato in triplice copia, viene consegnato alle ore …….. del giorno……..…….… nelle mani di ……..……..

Brindisi lì, ……..

Responsabile di Settore

_____

Dott. Ing. Luca Chiarappa

_____

Firme

_____

_____

_____

_____